

# Gazzetta ufficiale

## delle Comunità europee

17° anno n. L 57  
28 febbraio 1974

Edizione in lingua italiana

## Legislazione

### Sommario

#### I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

Regolamento (CEE) n. 475/74 della Commissione, del 27 febbraio 1974, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio . . . 1

Regolamento (CEE) n. 476/74 della Commissione, del 27 febbraio 1974, che fissa il prelievo all'importazione per il melasso . . . . . 3

Regolamento (CEE) n. 477/74 della Commissione, del 27 febbraio 1974, che fissa il prelievo speciale all'esportazione per gli sciroppi e gli altri zuccheri . . . . . 4

Regolamento (CEE) n. 478/74 della Commissione, del 27 febbraio 1974, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore delle carni bovine per il periodo che inizia il 1° marzo 1974 . . . . . 6

★ Regolamento (CEE) n. 479/74 della Commissione, del 26 febbraio 1974, che fissa per la campagna di commercializzazione 1974/1975 i prezzi minimi all'esportazione verso i paesi terzi di alcuni bulbi, tuberi e rizomi da fiore . . . . . 9

Regolamento (CEE) n. 480/74 della Commissione, del 26 febbraio 1974, relativo ai tassi di conversione da applicare per la lira italiana nel settore delle merci di cui al regolamento (CEE) n. 1059/69 . . . . . 17

★ Regolamento (CEE) n. 481/74 della Commissione, del 27 febbraio 1974, che fissa la restituzione alla produzione per gli oli d'oliva impiegati nella fabbricazione di alcune conserve di pesci e di ortaggi . . . . . 22

★ Regolamento (CEE) n. 482/74 della Commissione, del 27 febbraio 1974, relativo alla classificazione di merci nella sottovoce 23.04 B della tariffa doganale comune 23

Regolamento (CEE) n. 483/74 della Commissione, del 27 febbraio 1974, che modifica il prelievo speciale all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio . . . . . 25

Gare di appalto per lavori pubblici (direttiva del Consiglio n. 71/305/CEE, del 26 luglio 1971, completata dalla direttiva del Consiglio n. 72/277/CEE, del 26 luglio 1972) . . . . . 27

Procedure aperte . . . . . 29

2 Procedure ristrette . . . . . 32

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

## I

*(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)*

**REGOLAMENTO (CEE) N. 475/74 DELLA COMMISSIONE****del 27 febbraio 1974****che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 1009/67/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1928/73 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 14, paragrafo 7,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione di zucchero bianco e di zucchero greggio sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1738/73 <sup>(3)</sup> e dai successivi regolamenti che l'hanno modificato;

considerando che l'applicazione delle norme e delle modalità richiamate nel regolamento (CEE) n. 1738/

73, ai dati di cui la Commissione dispone attualmente, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore come indicato nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I prelievi di cui all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento n. 1009/67/CEE sono fissati, per lo zucchero greggio della qualità tipo e per lo zucchero bianco, come indicato nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 28 febbraio 1974.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 febbraio 1974.

*Per la Commissione*

P. J. LARDINOIS

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. 308 del 18. 12. 1967, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 199 del 19. 7. 1973, pag. 7.

<sup>(3)</sup> GU n. L 176 del 30. 6. 1973, pag. 30.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 27 febbraio 1974 che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio

(u.c. / 100 kg)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Importo del prelievo
17.01	Zuccheri di barbabietole e di canna, allo stato solido : A. denaturati : I. zucchero bianco II. zucchero greggio B. non denaturati : I. zucchero bianco II. zucchero greggio	0 0 0 0

**REGOLAMENTO (CEE) N. 476/74 DELLA COMMISSIONE**

del 27 febbraio 1974

che fissa il prelievo all'importazione per il melasso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 1009/67/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero <sup>(1)</sup>, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1928/73 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 14, paragrafo 7,

considerando che il prelievo applicabile all'importazione di melasso è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 1739/73 <sup>(3)</sup> e dai successivi regolamenti che l'hanno modificato ;

considerando che l'applicazione delle norme e delle modalità richiamate nel regolamento (CEE) n. 1739/

73, ai dati di cui la Commissione dispone attualmente, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore come indicato nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

Il prelievo di cui all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento n. 1009/67/CEE è fissato per il melasso come indicato nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 28 febbraio 1974.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 febbraio 1974.

*Per la Commissione*

P. J. LARDINOIS

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. 308 del 18. 12. 1967, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 199 del 19. 7. 1973, pag. 7.

<sup>(3)</sup> GU n. L 176 del 30. 6. 1973, pag. 32.

**ALLEGATO**

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	(u.c. / 100 kg)
		Importo del prelievo
17.03	Melassi, anche decolorati	0

**REGOLAMENTO (CEE) N. 477/74 DELLA COMMISSIONE**  
**del 27 febbraio 1974**  
**che fissa il prelievo speciale all'esportazione per gli sciroppi e gli altri zuccheri**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 1009/67/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1928/73 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 16, paragrafo 5, secondo comma,

considerando che il prelievo speciale all'esportazione per gli sciroppi e gli altri zuccheri è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 403/74 <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 450/74 <sup>(4)</sup>;

considerando che l'applicazione delle norme e delle modalità richiamate nel regolamento (CEE) n. 403/74, modificato, ai dati di cui la Commissione dispone at-

tualmente, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore come indicato nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

L'importo di base del prelievo speciale riscosso all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1 d), del regolamento n. 1009/67/CEE è fissato conformemente agli importi indicati nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 28 febbraio 1974.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 febbraio 1974.

*Per la Commissione*

*Il Presidente*

François-Xavier ORTOLI

<sup>(1)</sup> GU n. 308 del 18. 12. 1967, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 199 del 19. 7. 1973, pag. 7.

<sup>(3)</sup> GU n. L 44 del 16. 2. 1974, pag. 12.

<sup>(4)</sup> GU n. L 51 del 23. 2. 1974, pag. 11.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 27 febbraio 1974 che fissa il prelievo speciale all'esportazione per gli sciroppi e gli altri zuccheri

<i>(UC/100 kg)</i>		
Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo di base del prelievo speciale all'esportazione, per l'1 % di contenuto di saccarosio <sup>(1)</sup>
17.02	Altri zuccheri ; sciroppi, succedanei del miele, anche misti con miele naturale ; zuccheri e melassi, caramellati : ex D. zucchero invertito e altri sciroppi ex F. zuccheri di barbabietole e di canna caramellati	0,2350 0,2350
17.05	Zuccheri, sciroppi e melassi, aromatizzati o coloriti (compreso lo zucchero vanigliato, alla vaniglia o alla vaniglina), esclusi i succhi di frutta addizionati di zuccheri in qualsiasi proporzione : ex C. altri, esclusi i melassi aromatizzati o coloriti	0,2350

<sup>(1)</sup> Il contenuto di saccarosio è determinato in conformità dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 394/70.

## REGOLAMENTO (CEE) N. 478/74 DELLA COMMISSIONE

del 27 febbraio 1974

che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore delle carni bovine per il periodo che inizia il 1° marzo 1974

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine<sup>(1)</sup>, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 187/73<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 18, paragrafo 5, seconda frase,

visto il parere del Comitato monetario,

considerando che, ai sensi dell'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 805/68, la differenza fra i prezzi dei prodotti di cui all'articolo 1 di tale regolamento, sul mercato mondiale e nella Comunità, può essere coperta da una restituzione all'esportazione;

considerando che il regolamento (CEE) n. 885/68 del Consiglio, del 28 giugno 1968<sup>(3)</sup>, ha fissato le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed i criteri sulla cui base vengono fissati i loro importi;

considerando che l'applicazione di queste regole e criteri alla situazione attuale dei mercati nel settore delle carni bovine porta a fissare la restituzione come segue;

considerando che la situazione attuale del mercato nella Comunità e le possibilità di smercio, particolarmente in alcuni paesi terzi, conducono a concedere una restituzione all'esportazione di bovini adulti di peso superiore a 300 chilogrammi, all'esportazione di alcune carni fresche e refrigerate, figuranti nell'allegato alle posizioni ex 02.01 A II a) 1 bb) e cc) ed all'esportazione per talune destinazioni, di alcune carni congelate figuranti nell'allegato alle posizioni ex 02.01 A II a) 2 aa), bb), cc), dd) 11 e dd) 22;

considerando che, per quanto riguarda le carni commestibili della specie bovina domestica, disossate, salate e secche esistono correnti commerciali tradizionali a destinazione della Svizzera; che, nella misura necessaria al mantenimento di tali scambi, è opportuno fissare per la restituzione un importo che copra la differenza fra i prezzi sul mercato svizzero e i prezzi all'esportazione degli Stati membri;

considerando che per le conserve di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 1082/68 della Commissione, del 26 luglio 1968, che fissa i coefficienti che esprimono il tenore in carne delle conserve fabbricate con carni congelate<sup>(4)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 207/70<sup>(5)</sup>, e contenenti almeno 40 % di carne, la partecipazione della Comunità al commercio internazionale può essere mantenuta accordando una restituzione di un importo sensibilmente uguale a quelli concessi fino ad oggi agli esportatori;

considerando che, per quanto riguarda gli altri prodotti del settore delle carni bovine, è inopportuno fissare una restituzione in quanto la partecipazione della Comunità al commercio mondiale è trascurabile;

considerando che l'articolo 92 dell'atto<sup>(6)</sup> allegato al trattato relativo all'adesione di nuovi Stati membri alla Comunità economica europea e alla Comunità europea dell'energia atomica, firmato a Bruxelles il 22 gennaio 1972<sup>(7)</sup> prevede che le restituzioni all'esportazione dei nuovi Stati membri, per i prodotti di cui all'articolo 1, lettere b) e c), del regolamento (CEE) n. 805/68, siano corrette dell'incidenza della differenza dei dazi doganali applicabili ai prodotti a partire dai quali tali prodotti sono elaborati;

considerando che, al fine permettere il normale funzionamento del regime delle restituzioni, occorre applicare per il calcolo di queste ultime:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sulla loro parità effettiva,
- per le altre monete un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatato durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui all'alinea precedente;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'elenco dei prodotti per la cui esportazione è accordata la restituzione di cui all'articolo 18 del

<sup>(1)</sup> GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.<sup>(2)</sup> GU n. L 25 del 30. 1. 1973, pag. 23.<sup>(3)</sup> GU n. L 156 del 4. 7. 1968, pag. 2.<sup>(4)</sup> GU n. L 181 del 27. 7. 1968, pag. 9.<sup>(5)</sup> GU n. L 28 del 5. 2. 1970, pag. 10.<sup>(6)</sup> GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 14.<sup>(7)</sup> GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 5.

regolamento (CEE) n. 805/68 e gli importi di questa restituzione sono fissati in allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° marzo 1974.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 febbraio 1974.

*Per la Commissione*

*Il Presidente*

François-Xavier ORTOLI

ALLEGATO

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo delle restituzioni u.c./100 kg
		Peso vivo
ex 01.02 A II	Animali vivi della specie bovina delle specie domestiche diversi dai riproduttori di razza pura :	
b)	bovini adulti di peso superiore a 300 chilogrammi	18,00 <sup>(1)</sup>
		Peso netto
ex 02.01 A II a) 1	Carni commestibili della specie bovina domestica, fresche o refrigerate :	
bb)	di bovini adulti :	
11.	in carcasse, mezzene e quarti detti compensati	35,00 <sup>(1)</sup>
22.	quarti anteriori, con un minimo di quattro costole ed un massimo di tredici, intere o tagliate, con o senza la pancia	29,00 <sup>(1)</sup>
ex 33.	quarti posteriori, esclusi i quarti anteriori con più di dieci costole, intere o tagliate	42,00 <sup>(1)</sup>
cc)	altre presentazioni di carni di vitello o di bovini adulti :	
11.	pezzi non disossati	35,00 <sup>(1)</sup>
ex 22.	pezzi disossati, provenienti dal taglio del quarto posteriore, esclusi la pancia, la tibia e il muscolo aderente imballati separatamente	50,00 <sup>(1)</sup>
ex 02.01 A II a) 2	carni commestibili delle specie bovina domestica, congelate :	
aa)	in carcasse, mezzene e quarti detti compensati :	
	— per le esportazioni destinate al Portogallo ed ai paesi terzi rivieraschi del Mediterraneo e all'approvvigionamento delle imbarcazioni destinate alla navigazione marittima e degli aeromobili o per le forniture per le forze armate di stanza nel territorio di uno stato membro diverso da quello al quale appartengono	35,00 <sup>(1)</sup>



Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo delle restituzioni u.c./100 kg		
bb) ex cc)	quarti anteriori, con un minimo di quattro costole ed un massimo di tredici, intere o tagliate, con o senza pancia : — per le esportazioni destinate al Portogallo ed ai paesi terzi rivieraschi del Mediterraneo e all'approvvigionamento delle imbarcazioni destinate alla navigazione marittima e degli aeromobili o per le forniture per le forze armate di stanza nel territorio di uno Stato membro diverso da quello al quale appartengono	29,00 <sup>(1)</sup>		
ex cc)	quarti posteriori, esclusi i quarti anteriori con più di dieci costole, intere o tagliate : — per le esportazioni destinate al Portogallo ed ai paesi terzi rivieraschi del Mediterraneo e all'approvvigionamento delle imbarcazioni destinate alla navigazione marittima e degli aeromobili o per le forniture per le forze armate di stanza nel territorio di uno Stato membro diverso da quello al quale appartengono	42,00 <sup>(1)</sup>		
dd)	altri :			
11.	pezzi non disossati : — per le forniture per l'approvvigionamento delle imbarcazioni destinate alla navigazione marittima e degli aeromobili e per le forniture per le forze armate di stanza nel territorio di uno Stato membro diverso da quello al quale appartengono	29,00 <sup>(1)</sup>		
ex 22.	pezzi disossati, escluse le guance e le frattaglie : — per le esportazioni a destinazione degli Stati Uniti — confezionati separatamente, per le forniture per l'approvvigionamento delle imbarcazioni destinate alla navigazione marittima e degli aeromobili e per le forniture per le forze armate di stanza nel territorio di uno Stato membro diverso da quello al quale appartengono	54,00 <sup>(1)</sup>  35,00 <sup>(1)</sup>		
ex 02.06 C I a) 2	Carni commestibili della specie bovina domestica, disossate, salate e secche : — per le esportazioni a destinazione della Svizzera	14,00 <sup>(1)</sup>		
ex 16.02 B III b) 1	Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie, altre, non nominate, contenenti carni o frattaglie della specie bovina, escluse quelle contenenti carne o frattaglie della specie suina : — conserve diverse da quelle omogeneizzate contenenti le seguenti percentuali di carne della specie bovina : 1. 80 % o più di carne, escluse le frattaglie ed il grasso 2. 60 % o più e meno dell'80 % di carni, escluse le frattaglie ed il grasso 3. 40 % o più e meno del 60 % di carni, escluse le frattaglie ed il grasso	Irlanda	Regno Unito	Altri Stati membri
		0	0	12,50
		0	0	7,50
		0	0	5,00

<sup>(1)</sup> Per l'Irlanda e il Regno Unito l'importo della restituzione fissata deve essere diminuita dell'importo compensativo conformemente all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 181/73 (GU n. L 25 del 30. 1. 1973, pag. 9).

N.B. : In virtù dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 885/68 non sono concesse restituzioni per l'esportazione dei prodotti importati da paesi terzi e riesportati verso di essi.

## REGOLAMENTO (CEE) N. 479/74 DELLA COMMISSIONE

del 26 febbraio 1974

che fissa per la campagna di commercializzazione 1974/1975 i prezzi minimi all'esportazione verso i paesi terzi di alcuni bulbi, tuberi e rizomi da fiore

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 234/68 del Consiglio, del 27 febbraio 1968, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore delle piante vive e dei prodotti della floricoltura<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 7, paragrafo 1,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1767/68 della Commissione del 6 novembre 1968 relativo al regime dei prezzi minimi all'esportazione verso i paesi terzi dei bulbi, tuberi e rizomi da fiore<sup>(2)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 468/74 della Commissione del 26 febbraio 1974<sup>(3)</sup>, prevede che dei prezzi minimi all'esportazione per le specie interessate debbano essere adottati ogni anno e si applicano ai prodotti del raccolto dell'anno successivo a quello della loro fissazione; che è opportuno, per la campagna d'esportazione fissata dal 1° giugno 1974 al 31 maggio 1975, differenziare questi prezzi secondo il

paese di destinazione, le condizioni di commercializzazione e il calibro;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per le piante vive e per i prodotti della floricoltura,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I prezzi minimi applicabili alla campagna di esportazione 1° giugno 1974 — 31 maggio 1975 sono fissati, per ciascun prodotto, ai livelli indicati all'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 febbraio 1974.

*Per la Commissione*

*Il Presidente*

François-Xavier ORTOLI

<sup>(1)</sup> GU n. L 55 del 2. 3. 1968, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 271 del 7. 11. 1968, pag. 7.

<sup>(3)</sup> GU n. L 56 del 27. 2. 1974, pag. 15.

## ALLEGATO

## TABELLA A

## 1974/1975 — PREZZI MINIMI ALL'ESPORTAZIONE

(Stati Uniti e Canada)

(u.c./1 000 p.)

Prodotto	Calibro	A (1)	B (1)	C (1)
Anemone coronaria	8 +	12,34	11,11	9,87
	7 — 8	9,44	8,49	7,55
	6 — 7	6,53	5,88	5,23
	5 — 6	3,63	3,27	2,90
	4 — 5	2,90	2,61	2,32
	3 — 4	1,45	1,31	1,16
	2 — 3	0,58	0,52	0,46
Crocus	10 +	13,07	11,76	10,45
	9 — 10	11,62	10,45	9,29
	8 — 9	8,71	7,84	6,97
	7 — 8	7,26	6,53	5,81
Hyacinthus orientalis	19 +	171,34	154,20	137,07
	18 — 19	153,91	138,52	123,13
	17 — 18	133,58	120,23	106,87
	16 — 17	116,16	104,54	92,93
	15 — 16	98,74	88,86	78,99
	14 — 15	84,22	75,79	67,37
(soltanto Rosalie)	13 — 14	81,31	73,18	65,05
Iris olandese Iris Wedgewood e Prof. Blaauw	10 +	23,23	20,91	18,59
	9 — 10	13,79	12,41	11,04
	8 — 9	7,99	7,19	6,39
Bronze Queen, Le Mogol, Yellow Queen	7 +	14,52	13,07	11,62
	6 — 7	10,16	9,15	8,13
	5 — 6	5,81	5,23	4,65
non nominati	8 +	14,52	13,07	11,62
	7 — 8	10,16	9,15	8,13
	6 — 7	5,81	5,23	4,65
Lilium henryi	24 +	130,68	117,61	104,54
	22 — 24	116,16	104,54	92,93
	20 — 22	101,64	91,48	81,31
	18 — 20	78,41	70,57	62,73
	16 — 18	58,08	52,27	46,46
Lilium formosanum (Syn. L. philippinense var. formosanum)	8 +	43,56	39,20	34,85
Lilium regale	24 +	108,90	98,01	87,12
	22 — 24	94,38	84,94	75,50
	20 — 22	72,60	65,34	58,08
	18 — 20	50,82	45,74	40,66
	16 — 18	36,30	32,67	29,04

(u.c./1 000 p.)

Prodotto	Calibro	A (1)	B (1)	C (1)
Lilium speciosum e speciosum ibridi	24 +	203,28	182,95	162,62
	22 — 24	159,72	143,75	127,78
	20 — 22	130,68	117,61	104,54
	18 — 20	101,64	91,48	81,31
	17 — 18	72,60	65,34	58,08
Lilium pumilum (Syn. L. tenuifolium)	10 +	34,85	31,36	27,88
	8 — 10	23,23	20,91	18,59
	7 — 8	14,52	13,07	11,62
Lilium tigrinum	18 +	72,60	65,34	58,08
	16 — 18	52,27	47,04	41,82
	14 — 16	37,75	33,98	30,20
	12 — 14	26,14	23,52	20,91
	10 — 12	17,42	15,68	13,94
Lilium hollandicum (Syn. L. croceum cv. umbellatum)	20 +	130,68	117,61	104,54
	18 — 20	116,16	104,54	92,93
	16 — 18	87,12	78,41	69,67
	14 — 16	50,82	45,74	40,66
Lilium davidii var. willmottiae (Syn. L. willmottiae)	16 +	75,50	67,95	60,40
	14 — 16	52,27	47,04	41,82
	12 — 14	29,04	26,14	23,23
Muscari armeniacum « Early Giant »	9 +	10,16	9,15	8,13
	8 — 9	8,71	7,84	6,97
	7 — 8	6,53	5,88	5,23
	6 — 7	4,36	3,92	3,48
altri	5 +	7,26	6,53	5,81
Narcissus — gionchiglie	DN I	110,35	99,32	88,28
	DN II	87,41	78,66	69,93
	DN III	} 64,47	58,02	51,58
	e Rond I non scelti			
	U.C./1 000 kg	624,67	561,66	499,25
— per giardini scogliosi : le specie Silver Chimes Thalia, Tresamble Trevithian	DN I	110,35	99,32	88,28
	DN II	87,41	78,67	69,93
	DN III	} 64,47	58,02	51,58
	e Rond I non scelti			
	U.C./1 000 kg	624,07	561,66	499,25
— per giardini scogliosi (non nominati)		20,33	18,29	16,26
— non nominati	DN I	87,41	78,61	69,93
	DN II	68,82	61,94	55,05
	DN III	} 50,53	45,48	40,42
	e Rond I non scelti			
	U.C./1 000 kg	541,60	487,44	433,27

(u.c./1 000 p.)

Prodotto	Calibro	A (1)	B (1)	C (1)
Narcissus, miscugli — tutte varietà	DN I	78,12	70,31	62,49
	DN II	59,82	53,84	47,86
	DN III e Rond I non scelti	45,88	41,29	36,71
	U.C./1 000 kg	523,30	470,97	418,64
Scilla sibirica	8 +	15,97	14,37	12,78
	7 — 8	11,62	10,45	9,29
	6 — 7	7,26	6,53	5,81
— atrocaerulea (Spring Beauty)	10 +	21,78	19,60	17,42
	9 — 10	18,88	16,99	15,10
	8 — 9	15,97	14,37	12,78
	7 — 8	11,62	10,45	9,29
<b>TULIPANI</b>				
— varietà : Aureola, Athleet, Balalaika, Beauty of Apeldoorn, Bing Crosby, Carlton, Cassini, Charles, Danton, tutti i rossi Darwin ibridi, Dillenburg, Dr. Plesman, Elmus, Emmy Peeck, First Lady, Galway, Galata, Golden Apeldoorn, Golden Eddy, Golden Harvest, Golden Springtime, Greuze, Greenland, Gudoshnik, Halcro, Henry Ford, Jewel of Spring, Kansas, Kees Nelis, K. en M's Triumph, Lucky Strike, Lustige Witwe, Madame Spoor, Magiër, Mamasa, Mariette, Mirjoran, Olaf, Orient Express, Ornament, Paul Richter, Pink Trophy, Preludium, Princess Beatrix, Princess Margaret Rose, Purple Star, Red Shine, Rosy Wings, Rijnland-Rhenania, Sunray, Sweet Harmony, Tommy, Van der Eerden, Wall Street, Yellow Dover	12 +	42,11	37,89	33,69
	11 — 12	36,30	32,67	29,04
	10 — 11	33,39	30,06	26,72
— varietà : Aristocrat, Artist, Asta Nielsen, Bellona, Bleu Aimable, Bonanza, Cantor Christmas Gold, Clara Butt, Crater, Duke of Wellington, Edith Eddy, Fidelio, Gander, Golden Age, Golden Melody, Golden Olga, Golden Oxford, Hibernia, Hytuna, Karel Dorrman, Keizerskroon, Landseadel's Supreme, Levant, Madame Lefeber, Makassar, Mrs. John. T. Scheepers, Niphotos, Olga, Oriental Beauty, Paris, Pax, Peerles Pink, Pink Supreme, Princeps, Prominence, Purissima, Queen of Night, Queen of Sheba, Roodkapje, Renown, Robinea, Sigrid Undset, Scotch Lassie, Smiling Queen, Striped Apeldoorn, Sunkist, Texas Gold, Texas Flame, Thule, Vlammenspel, White Triumphator, Yellow Present, Yokohama	12 +	46,46	41,82	37,17
	11 — 12	40,66	36,59	32,52
	10 — 11	36,30	32,67	29,04

(u.c./1 000 p.)

Prodotto	Calibro	A (1)	B (1)	C (1)
— altri varietà botanici		20,91	18,82	16,73
— altri	12 +	52,27	47,04	41,82
	11 — 12	46,46	41,82	37,17
	10 — 11	40,66	36,59	32,52
— miscugli	12 +	40,66	36,59	32,52
	11 — 12	34,85	31,36	27,88
	10 — 11	26,14	23,52	20,91

(1) Si applica a persone residenti negli Stati Uniti e Canada che, dal 1° giugno 1972 al 31 maggio 1973 hanno effettuato nella Comunità acquisti di prodotti sottoposti al regime dei prezzi minimi all'esportazione per un valore

- inferiore a 5 000 u.c. (colonna A) ;
- da 5 000 u.c. a 10 000 u.c. (colonna B) ;
- da 10 000 u.c. e più (colonna C).

TABELLA B

## 1974/1975 — PREZZI MINIMI ALL'ESPORTAZIONE

(Tutti i paesi terzi, eccetto Stati Uniti e Canada)

(u.c./1 000 p.)

Prodotto	Calibro	A (1)	B (1)	C (1)
Anemone coronaria	8 +	12,34	11,11	10,49
	7 — 8	9,44	8,49	8,02
	6 — 7	6,53	5,88	5,55
	5 — 6	3,63	3,27	3,08
	4 — 5	2,90	2,61	2,47
	3 — 4	1,45	1,31	1,23
	2 — 3	0,58	0,52	0,49
Crocus	10 +	13,07	11,76	11,11
	9 — 10	11,62	10,45	9,87
	8 — 9	8,71	7,84	7,41
	7 — 8	7,26	6,53	6,17
Hyacinthus orientalis	19 +	114,71	103,24	97,45
	18 — 19	104,54	94,09	88,86
	17 — 18	95,83	86,25	81,46
	16 — 17	84,22	75,79	71,58
	15 — 16	69,69	62,73	59,24
	14 — 15	56,63	50,97	48,13
	(soltanto Rosalie)	13 — 14	50,82	45,74
Iris olandese Iris Wedgewood e Prof. Blaauw	10 +	23,32	20,91	19,75
	9 — 10	13,79	12,41	11,72
	8 — 9	7,99	7,19	6,79
Wedgewood destinato all'emisfero sud	7 — 8	7,99	7,19	6,79
Bronze Queen, Le Mogol, Yellow Queen	7 +	14,52	13,07	12,34
	6 — 7	10,16	9,15	8,64
	5 — 6	5,81	5,23	4,94
non nominati	8 +	14,52	13,07	12,34
	7 — 8	10,16	9,15	8,64
	6 — 7	5,81	5,23	4,94
Lilium henryi	24 +	130,68	117,61	111,08
	22 — 24	116,16	104,54	98,74
	20 — 22	101,64	91,48	86,39
	18 — 20	78,41	70,57	66,65
	16 — 18	58,08	52,27	49,37
Lilium formosanum (Syn. L. philippinense var. formosanum)	8 +	43,56	39,20	37,03
Lilium regale	24 +	108,90	98,01	92,56
	22 — 24	94,38	84,94	80,22
	20 — 22	72,60	65,34	61,71
	18 — 20	50,82	45,74	43,19
	16 — 18	36,30	32,67	30,86

(u.c./1 000 p.)

Prodotto	Calibro	A (1)	B (1)	C (1)
Lilium speciosum e speciosum ibridi	24 +	203,28	182,95	172,79
	22 — 24	159,72	143,75	135,76
	20 — 22	130,68	117,61	111,08
	18 — 20	101,64	91,48	86,39
	16 — 18	72,60	65,34	61,71
Lilium pumilum (Syn. L. tenuifolium)	10 +	34,85	31,36	29,62
	8 — 10	23,23	20,91	19,75
	7 — 8	14,52	13,07	12,34
Lilium tigrinum	18 +	72,60	65,34	61,71
	16 — 18	52,27	47,04	44,43
	14 — 16	37,75	33,98	32,09
	12 — 14	26,14	23,52	22,22
	10 — 12	17,42	15,68	14,81
Lilium hollandicum (Syn. Lilium corceum cv. umbellatum)	20 +	130,68	117,61	111,08
	18 — 20	116,16	104,54	98,74
	16 — 18	87,12	78,41	74,05
	14 — 16	50,82	45,74	43,19
Lilium davidii var. willmottiae (Syn. L. willmottiae)	16 +	75,50	67,95	64,18
	14 — 16	52,27	47,04	44,43
	12 — 14	29,04	26,14	24,68
Muscari armeniacum « Early Giant »	9 +	10,16	9,15	8,64
	8 — 9	8,71	7,84	7,41
	7 — 8	6,53	5,88	5,55
	6 — 7	4,36	3,92	3,70
— altri	5 +	7,26	6,53	6,17
Narcissus — gionchiglie, a grande corona, a doppio fiore (fatta eccezione del Cheerfulness e di tutte le varietà a doppio fiore della specie Poëtaž)	DN I	54,30	48,87	46,16
	DN II	39,93	35,94	33,94
	DN III e Rond I non scelti	28,75	25,87	24,44
	U.C./1 000 kg	319,44	287,49	271,52
	— altri (fatta eccezione dei nar- cisi per giardini scogliosi)	DN I	30,35	27,31
DN II	23,96	21,56	20,36	
DN III e Rond I non scelti	17,57	15,81	14,93	
U.C./1 000 kg	383,33	344,99	325,83	
— per giardini scogliosi		18,88	16,99	16,04
Scilla sibirica	8 +	15,97	14,37	13,58
	7 — 8	11,62	10,45	9,87
	6 — 7	7,26	6,53	6,17
— atrocaerulea (Spring Beauty)	10 +	21,78	19,60	18,51
	9 — 10	18,88	16,99	16,04
	8 — 9	15,97	14,37	13,58
	7 — 8	11,62	10,45	9,87



(u.c./1 000 p.)

Prodotto	Calibro	A (1)	B (1)	C (1)
Tulipani precoci (incluso tulipani fosteriana e suoi cultivar)	12 +	35,14	31,62	29,87
	11 — 12	28,75	25,87	24,44
	10 — 11	22,36	20,12	19,01
— altri tulipani (esclusi i tulipani botanici)	12 +	29,55	26,59	25,12
	11 — 12	23,96	21,56	20,30
	10 — 11	19,17	17,25	16,29
Tulipani botanici		20,91	18,82	17,77

(1) Si applica a persone residenti in tutti i paesi terzi eccetto Stati Uniti e Canada che, dal 1° giugno 1972 al 31 maggio 1973, hanno effettuato nella Comunità acquisti di prodotti sottoposti al regime dei prezzi minimi all'esportazione per un valore:

- inferiore a 10 000 u.c. (colonna A);
- da 10 000 a 26 000 u.c. (colonna B);
- da 26 000 u.c. e più (colonna C).

**REGOLAMENTO (CEE) N. 480/74 DELLA COMMISSIONE  
del 26 febbraio 1974**

**relativo ai tassi di conversione da applicare per la lira italiana nel settore delle  
merci di cui al regolamento (CEE) n. 1059/69**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1059/69 del Consiglio, del 28 maggio 1969, che determina il regime di scambi applicabile a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1491/73 del Consiglio<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 6,

considerando che il tasso di conversione da applicare nel settore agricolo per la lira italiana è stato fissato con regolamento (CEE) n. 197/74<sup>(3)</sup> del Consiglio;

considerando che è necessario tenerne conto, al momento della pubblicazione a titolo indicativo nelle monete nazionali, degli importi degli elementi mobili, dei dazi addizionali e delle differenze di prezzo inerenti allo zucchero bianco e alle farine di grano tenero e di segala, previste dal regolamento (CEE) n. 1059/69;

considerando che questi importi sono stati applicati dal 28 gennaio 1974,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Gli importi, in lire italiane, degli elementi mobili e gli importi compensativi che figurano all'allegato I, così come quelli dei dazi addizionali che figurano all'allegato II, e delle differenze dei prezzi che figurano all'allegato IV del regolamento (CEE) n. 3566/73<sup>(4)</sup> della Commissione, del 20 dicembre 1973, sono sostituiti dagli importi che figurano all'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 febbraio 1974.

*Per la Commissione*

*Il Presidente*

François-Xavier ORTOLI

<sup>(1)</sup> GU n. L 141 del 12. 6. 1969, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 151 del 7. 6. 1973, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 22 del 26. 1. 1974, pag. 2.

<sup>(4)</sup> GU n. L 362 del 30. 12. 1973, pag. 1.

## ANNEXE — BILAG — ANHANG — ALLEGATO — BIJLAGE — ANNEX

Position tarifaire Position Tarifnummer Voce della tariffa Tariefnummer CCT heading No	Montants compensatoires Udligningsbeløb Ausgleichsbeträge Importi compensativi Compenserende bedragen Compensatory amounts			Éléments mobiles Variable elementer Bewegliche Teilbeträge Elementi mobili Variabele elementen Variable components
	Pays exportateur Udførende Land Ausfuhrland Paese esportatore Land van uitvoer Exporting country			Pays tiers Tredjelande Drittländer Paesi terzi Derde landen Third countries
	Danmark	Ireland	United Kingdom	
1	2	3	4	5
17.04 B I		790	1 559	1 766
17.04 B II		954	1 880	2 535
17.04 C		1 324	5 183	11 556
17.04 D I b) 1		342	377	377
17.04 D I b) 2		470	470	470
17.04 D I b) 3 aa)		555	555	555
17.04 D I b) 3 bb)	292	819	819	819
17.04 D I b) 4		748	805	805
17.04 D I b) 5		883	1 531	1 531
17.04 D I b) 6		1 025	2 015	2 257
17.04 D I b) 7		1 161	2 286	3 147
17.04 D I b) 8		1 296	2 556	3 873
17.04 D II a)		705	3 973	6 800
17.04 D II b) 1		1 047	4 642	10 103
17.04 D II b) 2		1 253	5 048	10 395
17.04 D II b) 3		1 353	4 592	9 099
17.04 D II b) 4		1 374	3 738	7 148
18.06 A I		819	1 609	2 442
18.06 A II		1 025	2 015	3 054
18.06 A III		1 367	2 691	4 073
18.06 B I		342	669	2 869
18.06 B II a)		1 089	5 105	11 997
18.06 B II b)		1 517	7 490	17 828
18.06 C I		776	4 372	9 106
18.06 C II a) 1		612	1 210	1 830
18.06 C II a) 2		748	1 474	2 236
18.06 C II b) 1		1 139	3 660	7 590
18.06 C II b) 2		1 317	4 656	10 018
18.06 C II b) 3		1 460	5 517	12 731
18.06 C II b) 4		1 673	6 906	15 650
18.06 D I a)			263	13 400
18.06 D I b)			263	13 400
18.06 D II a) 1		1 246	4 521	9 818
18.06 D II a) 2		1 246	4 521	9 818
18.06 D II b) 1		3 154	17 159	41 737
18.06 D II b) 2 aa)		1 958	8 238	18 775
18.06 D II b) 2 bb)		3 154	17 159	41 737
19.01 A	1 011	1 118	1 118	1 118
19.01 B	826	911	911	911
19.02 A	655	1 410	3 852	3 852
19.02 B I a) 2 aa)		726	1 474	1 474
19.02 B I a) 2 bb)		1 203	2 827	2 905
19.02 B I b) 2	271	997	997	997
19.02 B II a)		1 239	4 244	7 875
19.02 B II b)	534	1 630	8 081	11 890
19.05 A		1 360	1 360	1 360
19.07 A		1 189	1 189	1 189
19.08 A I	256	733	733	733
19.08 A II	192	1 054	1 616	1 616
19.08 A III		1 182	2 506	2 506

1	2	3	4	5
19.08 B I a)		684	1 346	2 036
19.08 B I b)		1 225	2 421	3 667
19.08 B II b) 1	221	221	221	221
19.08 B II b) 2	712	1 937	9 712	11 641
19.08 B II c) 1	328	627	627	627
19.08 B II c) 2	712	2 072	9 982	12 047
19.08 B II d) 1	328	933	1 239	1 239
19.08 B II d) 2	712	2 278	10 381	12 659
19.08 B III a) 2	1 061	2 122	12 061	12 880
19.08 B III b) 2	968	1 986	10 580	10 637
19.08 B III c) 1	235	235	235	235
19.08 B III c) 2	840	2 164	10 552	11 748
19.08 B IV a) 2	1 089	1 524	5 618	5 618
19.08 B IV b) 2	1 075	2 008	10 160	10 160
21.01 A II	712	783	783	783
21.01 B II	1 274	1 410	1 410	1 410
21.07 A I		634	634	634
21.07 C I		342	669	2 869
21.07 C II a)		1 089	5 105	11 997
21.07 C II b)		1 517	7 490	17 828
21.07 D I a) 1				16 711
21.07 D I a) 2		3 197	17 885	43 760
21.07 D I b) 1				1 481
21.07 D I b) 2		384	2 186	5 347
21.07 D I b) 3		2 841	15 899	38 897
21.07 D II a) 1				18 562
21.07 D II a) 2				26 921
21.07 D II a) 3				34 347
21.07 D II a) 4				49 199
21.07 D II b)		3 553	19 872	48 622
21.07 E		2 129	11 919	29 171
21.07 F I b) 1		185	370	570
21.07 F I c) 1		342	669	1 018
21.07 F I c) 2 aa)	221	221	221	221
21.07 F I d) 1		612	1 210	1 830
21.07 F I d) 2 aa)	328	862	1 032	1 032
21.07 F I d) 2 bb)	456	733	733	733
21.07 F I e) 1		1 089	2 150	3 261
21.07 F I e) 2		1 218	2 862	2 862
21.07 F I f)		1 296	2 556	3 873
21.07 F II a) 1		705	3 973	9 719
21.07 F II a) 2 aa)	328	961	5 490	8 921
21.07 F II a) 2 bb)	498	1 082	6 251	8 523
21.07 F II a) 2 cc)	662	1 210	7 013	8 131
21.07 F II b) 1		897	4 350	10 296
21.07 F II b) 2 aa)	328	1 096	5 760	9 334
21.07 F II b) 2 bb)	498	1 225	6 522	8 936
21.07 F II c) 1		1 047	4 642	10 744
21.07 F II c) 2 aa)	328	1 303	6 166	9 947
21.07 F II c) 2 bb)	456	1 396	6 736	9 648
21.07 F II d) 1		1 324	5 183	11 556
21.07 F II d) 2	292	1 545	6 515	10 858
21.07 F II e)		1 730	5 988	12 780
21.07 F III a) 1		1 417	7 946	19 445
21.07 F III a) 2 aa)	328	1 673	9 470	18 647
21.07 F III a) 2 bb)	498	1 794	10 224	18 249
21.07 F III b) 1		1 609	8 323	20 014
21.07 F III b) 2	328	1 808	9 733	19 060
21.07 F III c) 1		1 759	8 622	20 463
21.07 F III c) 2	292	1 979	9 947	19 772
21.07 F III d) 1		2 036	9 156	21 282
21.07 F III d) 2		2 129	9 726	20 983
21.07 F III e)		2 243	9 562	21 894
21.07 F IV a) 1		2 129	11 919	29 171
21.07 F IV a) 2	328	2 385	13 443	28 373
21.07 F IV b) 1		2 321	12 296	29 740
21.07 F IV b) 2	214	2 485	13 279	29 228
21.07 F IV c) 1		2 471	12 595	30 189
21.07 F V a) 1		3 197	17 385	43 760
21.07 F V a) 2		3 261	18 263	43 560
21.07 F VI b) 1	1 602	3 332	18 156	44 165
21.07 F VI a) 1	1 602	5 603	31 342	47 590
21.07 F IV a) 2	1 930	5 853	32 859	46 793
21.07 F VI b) 1	1 602	5 881	31 876	48 402

1	2	3	4	5
21.07 F VI b) 2	1 851	6 066	33 015	47 804
21.07 F VI c)	1 602	6 223	32 553	49 420
21.07 F VII a) 1	2 464	8 629	48 266	73 286
21.07 F VII a) 2	2 656	8 779	49 135	72 830
21.07 F VII b) 1	2 464	8 907	48 800	74 098
21.07 F VII b) 2	2 570	8 850	49 021	73 436
21.07 F VIII a)	3 168	11 100	62 058	94 226
21.07 F VIII b)	3 168	11 235	62 328	94 632
21.07 F IX	3 845	13 457	75 223	114 212
22.02 B I			263	1 887
22.02 B II		349	1 460	3 325
22.02 B III		598	2 848	6 728

Position tarifaire Position Tarifnummer Voce della tariffa Tariefnummer CCT heading No	Droits additionnels Tillægstold Zusatzzölle Dazi addizionali Invoerrechten Additional duties Lit./100 kg	Position tarifaire Position Tarifnummer Voce della tariffa Tariefnummer CCT heading No	Droits additionnels Tillægstold Zusatzzölle Dazi addizionali Invoerrechten Additional duties Lit./100 kg
17.04 C	1 837	18.06 D I a)	406
17.04 D I a)	0	18.06 D I a) I	2 036
17.04 D I b) 1	1 018	18.06 D II b) 2 aa)	2 243
17.04 D I b) 2	1 431		
17.04 D I b) 3 aa)	1 837	19.07 A	2 528
17.04 D I b) 3 bb)	1 837	19.07 B	0
17.04 D I b) 4	2 243		
17.04 D I b) 5	2 649	19.08 B I a)	2 036
17.04 D I b) 6	3 062	19.08 B I b)	3 674
17.04 D I b) 7	3 467	19.08 II a)	0
17.04 D I b) 8	3 873	19.08 B II b) 1	1 018
17.04 D II a)	0	19.08 B II b) 2	1 018
17.04 D II b) 1	1 018	19.08 B II c) 1	1 431
17.04 D II b) 2	1 630	19.08 B II c) 2	1 431
17.04 D II b) 3	2 449	19.08 B II d) 1	2 036
17.04 D II b) 4	3 261	19.08 B II d) 2	2 036
		19.08 B III a) 1	0
18.06 B I	1 018	19.08 B III a) 2	0
18.06 B II a)	819	19.08 B III b) 1	612
18.06 B II b)	819	19.08 B III b) 2	612
18.06 C I	0	19.08 B III c) 1	1 630
18.06 C II a) 1	1 837	19.08 B III c) 2	1 431
18.06 C II a) 2	2 243	19.08 B IV a) 1	0
18.06 C II b) 1	2 243	19.08 B IV a) 2	0
18.06 C II b) 2	2 243	19.08 B IV b) 1	612
18.06 C II b) 3	2 036	19.08 B IV b) 2	406
18.06 C II b) 4	2 036	19.08 B V a)	0
		19.08 B V b)	406

	Différences de prix Prisforskelle Preisunterschiede Differenze di prezzo Prijsverschillen Differences in prices Lit.
Sucre blanc White sugar Weißzucker Zucchero bianco Witte suiker Hvidt sukker	4 080
Farine de blé tendre Soft wheat flour Weichweizenmehl Farina di grano tenero Meel van zachte tarwe Mel af blød hvede	0
Farine de seigle Rye flour Roggenmehl Farina di segala Roggemeel Mel af rug	2 528

**REGOLAMENTO (CEE) N. 481/74 DELLA COMMISSIONE****del 27 febbraio 1974****che fissa la restituzione alla produzione per gli oli d'oliva impiegati nella fabbricazione di alcune conserve di pesci e di ortaggi**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1707/73<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 6,visto il regolamento n. 162/66/CEE del Consiglio, del 27 ottobre 1966, relativo agli scambi di grassi tra la Comunità e la Grecia<sup>(3)</sup>,visto il regolamento (CEE) n. 155/71 del Consiglio, del 26 gennaio 1971, relativo alla restituzione alla produzione per gli oli d'oliva impiegati nella fabbricazione di alcune conserve<sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando che l'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 155/71 prevede la concessione di una restituzione alla produzione per l'olio d'oliva impiegato nella fabbricazione di alcune conserve di pesci e di ortaggi;

considerando che, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento suindicato, la restituzione deve essere fissata con la frequenza bimestrale; che, a norma del paragrafo 2 di tale articolo, l'importo della restituzione è pari alla media aritmetica dell'elemento mobile dei prelievi applicabili all'importazione di oli d'oliva della sottovoce 15.07 A I a) della tariffa doganale comune durante il periodo che va dal sedicesimo giorno del

terzo mese al quindicesimo giorno dell'ultimo mese che prevede quello in cui è applicata la restituzione;

considerando che, conformemente all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 615/71 della Commissione, del 24 marzo 1971, relativo alle modalità di applicazione della restituzione alla produzione per gli oli d'oliva impiegati nella fabbricazione di alcune conserve<sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2305/71<sup>(6)</sup>, la restituzione fissata in precedenza è mantenuta qualora la differenza fra detta restituzione e la media suddetta sia pari o inferiore a 0,5 unità di conto; che, tuttavia, la restituzione deve essere fissata a zero, quando la media è uguale a zero;

considerando che per il periodo dal 16 dicembre 1973 al 15 febbraio 1974 il prelievo applicato all'importazione degli oli d'oliva suindicati, è stato fissato dai regolamenti (CEE) n. 3524/73 e (CEE) n. 103/74,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Per i mesi di marzo e aprile 1974, l'importo della restituzione alla produzione di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 155/71 è pari a 0,000 unità di conto per 100 kg.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° marzo 1974.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 febbraio 1974.

*Per la Commissione**Il Presidente*

François-Xavier ORTOLI

<sup>(1)</sup> GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.<sup>(2)</sup> GU n. L 175 del 29. 6. 1973, pag. 5.<sup>(3)</sup> GU n. 197 del 29. 10. 1966, pag. 3393/66.<sup>(4)</sup> GU n. L 22 del 28. 1. 1971, pag. 5.<sup>(5)</sup> GU n. L 71 del 25. 3. 1971, pag. 12.<sup>(6)</sup> GU n. L 258 del 23. 11. 1971, pag. 10.

## REGOLAMENTO (CEE) N. 482/74 DELLA COMMISSIONE

del 27 febbraio 1974

relativo alla classificazione di merci nella sottovoce 23.04 B della tariffa doganale comune

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 97/69 del Consiglio, del 16 gennaio 1969, relativo alle misure da adottare per l'applicazione uniforme della nomenclatura della tariffa doganale comune <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 3,

considerando che occorre emanare disposizioni per assicurare l'applicazione uniforme della nomenclatura della tariffa doganale comune ai fini della classificazione dei residui dell'estrazione dell'olio di germi di granturco, per pressione o con solventi;

considerando che la tariffa doganale comune allegata al regolamento (CEE) n. 950/68 del Consiglio, del 28 giugno 1968 <sup>(2)</sup>, modificato da ultimo con regolamento (CEE) n. 1/74 del Consiglio, del 17 dicembre 1973 <sup>(3)</sup> comprende alla voce n. 23.04 i residui dell'estrazione degli oli vegetali; che i residui, ai sensi di questa voce, sono i residui solidi dell'estrazione, per pressione, con solventi o per centrifugazione, dell'olio contenuto nei semi e frutti oleosi; che essi sono costituiti da sostanze legnose, albuminoidi, amidacee, minerali, contengono ancora una certa quantità di sostanze grasse e possono essere presentati in pani sottili (gallette), in grumi o sotto forma di farina grossolana (farina di panelli), anche agglomerati sotto forma di cilindri, di sferette, ecc. (« pellets »);

considerando che non possono essere ritenuti residui né i prodotti da cui sia ancora possibile estrarre l'olio in maniera economicamente redditizia, né i prodotti che contengano sostanze (tranne che in quantità trascurabile) che non abbiano subito un trattamento di estrazione di olio e siano state aggiunte ai residui veri e propri;

considerando che i residui dell'estrazione dell'olio di germi di granturco si ottengono dopo l'estrazione, sia con solventi sia per pressione, dell'olio contenuto nei germi di granturco; che i prodotti utilizzati per tale estrazione sono spesso prodotti composti da germi di granturco e da frammenti dell'endosperma e del pericarpo del chicco di granturco;

considerando che, a seconda del processo di estrazione impiegato (con solventi o a pressione) e della diversa

composizione della materia utilizzata, i residui si distinguono per il diverso tenore di materie grasse e proteiche;

considerando che, allo scopo di distinguere i residui dell'estrazione dell'olio di germi di granturco della sottovoce 23.04 B dai prodotti che non hanno subito un trattamento completo di estrazione dell'olio di germi di granturco e dai prodotti contenenti, oltre ai residui veri e propri, altri componenti che non hanno un trattamento di estrazione dell'olio, è necessario stabilire tenori minimi o massimi di amido, di materie grasse e di proteine; che detti tenori calcolati in peso sulla materia secca possono essere stabiliti, in conformità con l'attuale tecnologia in questo settore come segue:

- a) per i residui dell'estrazione con solventi:
- amido: inferiore al 45 %
  - proteine (tenore di azoto  $\times 6,25$ ): uguale o superiore all'11,5 %
  - materie grasse: inferiore al 3 %
- b) per i residui dell'estrazione per pressione:
- amido: inferiore al 45 %
  - proteine (tenore di azoto  $\times 6,25$ ): uguale o superiore al 13 %
  - materie grasse: uguale e superiore al 3 % e inferiore o uguale all'8 %

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato della nomenclatura della tariffa doganale comune,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I residui dell'estrazione dell'olio di germi di granturco con solventi o per pressione rientrano nella sottovoce 23.04 B della tariffa doganale comune soltanto qualora presentino contemporaneamente i seguenti tenori, calcolati in peso sulla sostanza secca:

1. per i prodotti che presentano un tenore di materie grasse inferiore al 3 %:
  - tenore di amido: inferiore al 45 %;
  - tenore di proteine (tenore di azoto  $\times 6,25$ ): uguale o superiore all'11,5 %;

<sup>(1)</sup> GU n. L 14 del 21. 1. 1969, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 172 del 22. 7. 1968, pag. 1.<sup>(3)</sup> GU n. L 1 del 1. 1. 1974, pag. 1.



2. per i prodotti che presentano un tenore di materie grasse uguale o superiore al 3 % e inferiore o uguale all'8 % :
- tenore di amido : inferiore al 45 % ;
  - tenore di proteine (tenore di azoto  $\times$  6,25) : uguale o superiore al 13 %.

Tali residui non possono inoltre contenere componenti che non provengano dai chicchi di granturco.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° aprile 1974.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 febbraio 1974.

*Per la Commissione*

*Il Presidente*

François-Xavier ORTOLI

---

**REGOLAMENTO (CEE) N. 483/74 DELLA COMMISSIONE**

del 27 febbraio 1974

**che modifica il prelievo speciale all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 1009/67/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1928/73 <sup>(2)</sup>,visto il regolamento (CEE) n. 608/72 del Consiglio, del 23 marzo 1972, che stabilisce le norme d'applicazione valide nel settore dello zucchero in caso di aumento notevole dei prezzi sul mercato mondiale <sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 1, paragrafo 2,considerando che il prelievo speciale all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio è stato fissato con regolamento (CEE) n. 176/74 <sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 473/74 <sup>(5)</sup>;

considerando che l'applicazione delle regole, dei criteri e delle modalità, richiamati nel regolamento

(CEE) n. 176/74, ai dati di cui la Commissione è ora a conoscenza, induce a modificare il prelievo speciale all'esportazione, attualmente vigenti, come indicato nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il prelievo speciale all'esportazione di zucchero, di cui all'articolo 16, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento n. 1009/67/CEE, fissato nell'allegato del regolamento (CEE) n. 176/74, modificato, è modificato conformemente agli importi indicati nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 28 febbraio 1974.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 febbraio 1974.

*Per la Commissione*

P. J. LARDINOIS

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. 308 del 18. 12. 1967, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 199 del 19. 7. 1973, pag. 7.<sup>(3)</sup> GU n. L 75 del 28. 3. 1972, pag. 5.<sup>(4)</sup> GU n. L 20 del 24. 1. 1974, pag. 29.<sup>(5)</sup> GU n. L 56 del 27. 2. 1974, pag. 22.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 27 febbraio 1974 che modifica il prelievo speciale all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio

<i>(u.c./100 kg)</i>		
N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo del prelievo speciale all'esportazione
17.01	Zuccheri di barbabietola e di canna, allo stato solido :	
	A. denaturati :	
	I. zuccheri bianchi	24,50
	II. zuccheri greggi	26,50 <sup>(1)</sup>
	B. non denaturati :	
	I. zuccheri bianchi	24,50
	ex II. zuccheri greggi, esclusi gli zuccheri canditi	26,50 <sup>(1)</sup>

<sup>(1)</sup> Il presente importo si applica allo zucchero greggio avente una resa del 92 %. Se la resa dello zucchero greggio esportato si discosta dal 92 %, l'importo del prelievo applicabile viene calcolato conformemente al disposto dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1076/72.

**BANDI DI GARA PER APPALTI DI LAVORI PUBBLICI**

*(Pubblicazione dei bandi di gara per appalti e concessioni di lavori pubblici conformemente alla direttiva del Consiglio n. 71/305/CEE, del 26 luglio 1971, completata dalla direttiva del Consiglio n. 72/277/CEE, del 26 luglio 1972)*

**MODELLI DI BANDI DI GARA****A. Procedure aperte**

1. Denominazione e indirizzo del servizio che aggiudica l'appalto (articolo 16 e)<sup>(1)</sup>:
2. Procedura di aggiudicazione prescelta (articolo 16 b)):
3. a) Luogo di esecuzione (articolo 16 c):  
b) Natura ed entità delle prestazioni, caratteristiche generali dell'opera (articolo 16 c):  
c) Se l'appalto è diviso in lotti, l'ordine di grandezza dei diversi lotti e la possibilità di presentare offerte per uno, per più o per tutti i lotti (articolo 16 c):  
d) Indicazioni relative all'oggetto del contratto quando comporti anche l'elaborazione di progetti (articolo 16 c).
4. Termine di esecuzione eventualmente stabilito (articolo 16 d)):
5. a) Nome e indirizzo del servizio presso il quale possono essere chiesti il capitolato d'oneri e i documenti complementari (articolo 16 f)):  
b) Data limite per presentare tale domanda (articolo 16 f)):  
c) (eventualmente) Importo e modalità di versamento della somma necessaria per ottenere tali documenti (articolo 16 f)):
6. a) Data limite per la ricezione delle offerte (articolo 16 g)):  
b) Indirizzo al quale devono essere trasmesse (articolo 16 g)):  
c) Lingua o lingue nelle quali devono essere redatte le offerte (articolo 16 g)):
7. a) Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte (articolo 16 h)):  
b) Data, ora e luogo dell'apertura (articolo 16 h)):
8. (eventualmente) Cauzioni e garanzie richieste (articolo 16 i)):
9. Modalità essenziali di finanziamento o di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni in materia (articolo 16 j)):
10. (eventualmente) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori al quale sarà stato aggiudicato l'appalto (articolo 16 k)):
11. Condizioni minime di carattere economico e tecnico cui l'imprenditore deve assolvere (articolo 16 l)):
12. Periodo di tempo durante il quale l'offerente è vincolato dalla propria offerta (articolo 16 m)):
13. Criteri che saranno utilizzati per l'aggiudicazione dell'appalto. I criteri diversi dal prezzo più basso sono menzionati quando non figurano nel capitolato d'oneri (articolo 29):
14. Altre indicazioni.
15. Data di spedizione del bando (articolo 16 a)):

<sup>(1)</sup> Gli articoli citati tra parentesi rinviano alla direttiva del Consiglio n. 71/305/CEE del 26 luglio 1971 (GU n. L 185 del 16. 8. 1971, pag. 5).

**B. Procedure ristrette**

1. Denominazione e indirizzo del servizio che aggiudica l'appalto (articolo 17 a) (1):
2. Procedura di aggiudicazione prescelta (articolo 17 a):
3. a) Luogo di esecuzione (articolo 17 a):
  - b) Natura ed entità delle prestazioni, caratteristiche generali dell'opera (articolo 17 a):
  - c) Se l'appalto è diviso in lotti, l'ordine di grandezza dei diversi lotti e la possibilità di presentare offerte per uno, per più o per tutti i lotti (articolo 17 a):
  - d) Indicazioni relative all'oggetto del contratto quando comporti anche l'elaborazione di progetti (articolo 17 a):
4. Termine di esecuzione eventualmente stabilito (articolo 17 a):
5. (eventualmente) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori al quale sarà stato aggiudicato l'appalto (articolo 17 a):
6. a) Data limite per la ricezione delle domande di partecipazione (articolo 17 b):
  - b) Indirizzo al quale esse devono essere trasmesse (articolo 17 b):
  - c) Lingua o lingue nelle quali esse debbono essere redatte (articolo 17 b):
7. Data limite di spedizione degli inviti a presentare le offerte (articolo 17 c):
8. Indicazioni riguardanti la situazione propria dell'imprenditore, nonché le condizioni minime di carattere economico e tecnico cui questi deve assolvere (articolo 17 d):
9. Criteri di attribuzione dell'appalto se non figurano nell'invito a presentare le offerte (articolo 18 d):
10. Altre indicazioni:
11. Data di spedizione del bando (articolo 17 a):

---

(1) Gli articoli citati tra parentesi rinviano alla direttiva del Consiglio n. 71/305/CEE del 26 luglio 1971 (GU n. L 185 del 16. 8. 1971, pag. 5).

### Procedura aperta

1. Autobahndirektion Nürnberg, D—85 Nürnberg, Flaschenhofstraße 55.
  - a) zione « Angebote HN/F81 » fino al termine di apertura : mercoledì, 3 aprile 1974, ore 11.
  - b) Indirizzo di cui al punto 1, stanza n. 117.
  - c) Lingua tedesca.
2. Gara pubblica di appalto in conformità del VOB/A, parte A, edizione ottobre 1973.
3. a) Autostrada Norimberga — Heilbronn.
  - b) Lavori di copertura della carreggiata.  
Prestazioni :  
circa 325 000 m<sup>3</sup> di posa di materiale non gelivo ;  
circa 650 000 m<sup>2</sup> di strato portante di leganti idraulici ;  
circa 525 000 m<sup>2</sup> di strato portante bituminoso di 15 cm di spessore ;  
circa 108 000 m<sup>2</sup> di strato portante bituminoso di 6-19 cm di spessore ;  
circa 627 000 m<sup>2</sup> di strato di calcestruzzo bituminoso ;  
circa 58 000 m<sup>3</sup> di movimenti di terra (delle spalle e delle corsie centrali) ;  
circa 50 000 m<sup>3</sup> di lavori in terra vegetale.
  - c)
  - d)
4. Inizio dei lavori : 3 giugno 1974.  
Ultimazione dei lavori di copertura della carreggiata : fino, al massimo, al 1° ottobre 1975.
5. a) Indirizzo di cui al punto 1.  
La documentazione potrà essere consegnata a mano previa presentazione della ricevuta di pagamento, a decorrere dal 5 marzo 1974, nella stanza n. 407.
  - b) 5 marzo 1974 — 29 marzo 1974.
  - c) Per ottenere la documentazione, occorre versare 250 DM sul CCP Nürnberg n. 42-852 o alla Bayerische Landesbank — Girozentrale — Zweigst. Nürnberg, sul conto n. 20153 con indicazione della causale « HN/F81 ». L'importo non verrà rimborsato.
6. a) Le offerte, debitamente firmate, dovranno essere inviate, franco di porto, in busta chiusa con l'indica-
  7. a) Offerenti e loro mandatarì.
  - b) Mercoledì, 3 aprile 1974 ore 11 ; indirizzo di cui al punto 1 ; sala di seduta, stanza n. 431.
  8. Per l'esecuzione a norma di contratto : 5 % dell'importo dell'appalto.  
Per il pagamento in eccedenza : 5 % dell'importo dell'appalto.  
Si accettano esclusivamente fideiussioni di una società assicuratrice tedesca o di un istituto di credito autorizzati nella Repubblica federale tedesca.
  9. Pagamento di acconto e saldo in conformità della Verdingungsordnung für Bauleistungen — Teil B — (VOB/B) — edizione ottobre 1973 e delle ZVStra 1973, punto 13 e delle « Besonderen Vertragsbedingungen » (BVB 1973/HN/F81) punti 8.4.
  - 10.
  11. L'offerente dovrà dimostrare di aver effettuato lavori simili per mole e requisiti tecnici e di averli portati a buon termine.
  12. 28 maggio 1974.
  13. Salvo messa a disposizione di mezzi viene prescelta a norma del paragrafo 25 VOB/A l'offerta che appare più vantaggiosa dal punto di vista tecnico ed economico.
  14. Una visita del cantiere non avrà luogo.
  15. 19 febbraio 1974.

### Procedura aperta

1. Landschaftsverband Westfalen-Lippe-Straßenbauverwaltung-Straßenneubauamt Recklinghausen, D-435 Recklinghausen, Westring 51, Postfach 1425.
2. Gara pubblica di appalto in conformità della regolamentazione che disciplina i bandi di gara per opere edili, parte A (VOB/A).
3. a) Marl/Haltern (distretto Recklinghausen).
  - b) Costruzione di un viadotto sulla valle della Lippe per la strada nazionale A 77.  
 Campate : 82,10 m + 53,20, + 42,20 m + 42,20 m + 42,20 m + 49,60 m + 42,20 m + 41,40 m,  
 Larghezza della piattaforma 30,50 m ;  
 Angolo d'incrocio : 67 e 100 gradi ;  
 Le sovrastrutture della campata 1 (luce 82,10 m) sono costituite da travi scatolari inclinate, in acciaio interamente saldato con piattaforma a piastre ortotropiche. Le sovrastrutture delle campate 2-8 sono realizzate in cemento armato precompresso con solette nervate a sezione trasversale poggianti separatamente su pilastri.  
 18 150 m<sup>3</sup> Rimozione di terra vegetale ;  
 455 m Palancolata intorno allo scavo di fondazione ;  
 13 500 m<sup>3</sup> Scavo di terra ;  
 57 000 m<sup>3</sup> Riporto di terra ;  
 1 600 m<sup>2</sup> Costipamento in profondità ;  
 156 000 m<sup>3</sup> Ripiena ;  
 1 040 m Tubazioni di spurgo Ø 300 — 1 300 ;  
 600 m<sup>2</sup> Strade rurali con pavimentazione asfaltica ;  
 1 000 m<sup>2</sup> Massiccata di ghiaia per le strade rurali ;  
 8 000 m<sup>2</sup> Pavimentazione ;  
 170 m<sup>3</sup> Calcestruzzo Bn 100 ;  
 4 600 m<sup>3</sup> Cemento armato Bn 250 ;  
 950 m<sup>3</sup> Cemento armato Bn 350 ;  
 2 510 m<sup>2</sup> Sovrastrutture in acciaio 37/52 ;  
 9 200 m<sup>2</sup> Sovrastrutture in cemento armato precompresso Bn 350 ;  
 350 Mp Tondo per cemento armato III.
  - c)
  - d)
4. 510 giorni lavorativi.
5. a) Vedasi punto 1.  
 b) 12 marzo 1974.  
 c) La documentazione relativa al bando è ottenibile su richiesta scritta da indirizzare allo Straßenneubauamt Recklinghausen. L'importo a copertura delle spese di 68,50 DM, può essere versato soltanto a mezzo assegno sbarrato allegato alla richiesta e recante la menzione « Lippetalbrücke ». Esso non è rimborsabile in nessun caso.
6. a) 17 aprile 1974.  
 b) Vedasi punto 1.  
 c) Tedesco.
7. a) Offerenti o loro mandatari.  
 b) 17 aprile 1974 alle ore 11, presso lo « Straßenneubauamt Recklinghausen » stanza 1.
8. 3 % dell'importo dell'appalto, vincolato per cinque anni. A garanzia dell'osservanza del contratto e dell'esecuzione a regola d'arte dei lavori è richiesta una cauzione sotto forma di fideiussione. Vengono accettate esclusivamente garanzie di una società assicuratrice di crediti o di un istituto di credito autorizzati nella Repubblica federale di Germania.
9. Acconti a norma della regolamentazione che disciplina i bandi di gara per lavori edili, parte B (VOB/B) edizione ottobre 1973.  
 Per i computi finali, il termine previsto per il collaudo secondo il DIN 1961, paragrafo 16, comma 3, viene portato da due a quattro mesi.
- 10.
11. Per l'aggiudicazione vengono prese in considerazione soltanto le ditte che hanno eseguito lavori di entità similare.
12. 13 settimane.
13. A norma del paragrafo 25 VOB/A l'appalto verrà aggiudicato all'offerta che appare più accettabile sotto il duplice profilo tecnico ed economico.
- 14.
15. 20 febbraio 1974.

## Procedura aperta

1. Repubblica federale tedesca.
2. Gara pubblica di appalto conformemente alla «Verdingungsordnung für Bauleistungen — Teil A» (VOB/A) — (Testo dell'ottobre 1973).
3. a) (662) Völklingen-Saarland.  
b) Ponte n. 1364 — strada sopraelevata — nell'ambito della strada federale 51, circonvallazione parziale del centro di Völklingen, dal km 0,777 al km 1 385, con relativi 2 ponti per le rampe d'accesso.  
I lavori comprendono fra l'altro:  
15 000 m<sup>3</sup> sterro;  
1 500 m<sup>3</sup> palancole;  
250 m<sup>2</sup> fondazioni su pali in calcestruzzo pressato Ø 1,20 m;  
4 500 m<sup>3</sup> c.a.;  
9 000 m<sup>3</sup> calcestruzzo precompresso;  
1 400 t acciaio per calcestruzzo;  
535 t acciaio preteso;  
95 t elementi di appoggio e giunti;  
15 000 m<sup>2</sup> impermeabilizzazione della sede stradale;  
11 000 m<sup>2</sup> rivestimenti a due strati di asfalto colato.  
c)  
d)
4. 300 (trecento) giorni lavorativi.
5. a) 662 — Mittelstadt Völklingen, Municipio.  
Piani e capitolato di appalto in duplice copia.  
b) 13 marzo 1974 allegando la ricevuta di pagamento.  
c) 155 DM sul conto n. 20709 della Stadtparkasse di Völklingen con l'indicazione della causale:  
«Ausschreibung Brückenbauwerk Nr. 1364 der Bundesstraße 51, Südtangente Völklingen».
6. a) Venerdì 3 maggio 1974, ore 9.  
b) 662 — Mittelstadt Völklingen, Neuer Rathaus Zimmer 7.12.  
c) Lingua tedesca.
7. a) Offerenti e loro mandatarî.  
b) Venerdì; 3 maggio 1974, ore 9; indirizzo: vedasi punto 6 b).
8. 5 (cinque) % dell'importo del contratto.  
Si accettano esclusivamente cauzioni di una società assicuratrice di crediti o di un istituto di credito autorizzati nella Repubblica federale tedesca.
9. Acconti e saldo a norma della «Verdingungsordnung für Bauleistungen — Teil B» (VOB/B) — (Testo dell'ottobre 1973).
- 10.
11. All'atto della presentazione dell'offerta il candidato dovrà comprovare di aver già eseguito opere edili di questo tipo e di mole comparabile con piena soddisfazione del committente.
12. 6 (sei) mesi.
13. A norma dell'articolo 25 della VOB viene dichiarata deliberataria l'offerta che appare più vantaggiosa sotto ogni punto di vista tecnico ed economico.
- 14.
15. 20 febbraio 1974.



**Procedura ristretta**

1. Albertslund Kommune, Rådhuset, DK — 2620 Albertslund, Tel. (01) 64.96.10.
  2. Licitazione privata.
  3. a) Vridsløsestræde, Albertslund.  
b) Hyldagerskolen, Fase III. Costruzione di un edificio scolastico per una superficie di circa 3 200 m<sup>2</sup> e di scantinati del medesimo per una superficie di circa 1 600 m<sup>2</sup>.  
L'edificio, consistente di un livello e scantinati, dovrà contenere una struttura mista in acciaio e legno per il primo piano e una struttura in calcestruzzo gettato in loco per gli scantinati.  
c) Vedasi punto 10.  
d)
  4. Inizio dei lavori: 1° maggio 1974 — Ultimazione dei medesimi: 30 aprile 1975.
  5. Categorie di imprese contemplate dalla legge sugli appalti, dalle Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed (AB 72), nonché dalla circolare sui prezzi fissi del ministero dei lavori pubblici.
  6. a) 11 marzo 1974.  
b) Vedasi punto 1.  
c) Lingua danese.
  7. 18 marzo 1974.
  8. L'offerente dovrà comprovare, tramite referenze o simili, di essere in grado di eseguire i lavori.  
Si richiede il deposito di una cauzione pari al 10 % dell'importo del contratto anteriormente all'inizio dei lavori.
  9. La stazione appaltante si riserva il diritto di accettare offerte relative a eventuali varianti strutturali.
  10. Verranno preselezionati 14 offerenti di cui 7 riceveranno l'invito di presentare offerte in qualità di impresa pilota.
  11. 18 febbraio 1974.
-

### Procedura ristretta

1. Direction régionale des télécommunications, Service des Bâtiments, 5, Avenue de la Marseillaise, F-67073 Strasbourg, Cedex.
2. Licitazione privata su offerta di prezzi.
3. a) Rue Wodli 67000 Strasbourg.  
b) Allargamento di 100 m su tre piani più interrato di un edificio già esistente di 22 m di larghezza.  
I lavori sono suddivisi in 17 lotti:  
lotto n. 1: lavori in terra; canalizzazioni, rustico;  
lotto n. 2: copertura; impermeabilizzazione;  
lotto n. 3: carpenteria metallica; serramenti; veneziane; avvolgibili;  
lotto n. 4: falegnameria;  
lotto n. 5: struttura in legno;  
lotto n. 6: idraulica, impianti igienico-sanitari;  
lotto n. 7: pavimentazione a piastrelle, rivestimento del suolo;  
lotto n. 8: pittura; vetreria;  
lotto n. 9: lavori esterni;  
lotto n. 10: elettricità alto voltaggio;  
lotto n. 11: elettricità basso voltaggio;  
lotto n. 12: cabina BT (di distribuzione della bassa tensione);  
lotto n. 13: riscaldamento;  
lotto n. 14: climatizzazione;  
lotto n. 15: gruppo elettrogeno;  
lotto n. 16: ascensore;  
lotto n. 17: impianto antincendio.  
Come già visto, il progetto comprende un edificio tecnico e due ali amministrative di cui una collegherà il vecchio edificio al nuovo.  
c) Consorzio d'impresa con mandatario comune.  
Ordine di grandezza dei vari lotti:  
n. 1: lavori in terra, canalizzazioni, rustico: ± 7 200 000 FF  
n. 2: copertura, impermeabilizzazione: ± 600 000 FF  
n. 3: carpenteria metallica, serramenti, veneziane, avvolgibili: ± 1 240 000 FF  
n. 4: falegnameria: ± 270 000 FF  
n. 5: struttura in legno: ± 100 000 FF  
n. 6: idraulica, impianti igienico-sanitari: ± 235 000 FF  
n. 7: pavimentazione a piastrelle, rivestimento del suolo: ± 350 000 FF  
n. 8: pittura, vetreria: ± 671 000 FF  
n. 9: lavori esterni: ± 160 000 FF  
n. 10: elettricità alto voltaggio: ± 200 000 FF  
n. 11: elettricità basso voltaggio: ± 1 200 000 FF  
n. 12: cabina BT: ± 200 000 FF  
n. 13: riscaldamento: ± 350 000 FF  
n. 14: climatizzazione: ± 2 800 000 FF  
n. 15: gruppo elettrogeno: ± 2 000 000 FF  
n. 16: ascensori: ± 140 000 FF  
n. 17: impianto antincendio: ± 100 000 FF
- d)
  4. 14 mesi.
  5. Consorzio d'impresa con mandatario comune.
  6. a) Venerdì 29 marzo 1974.  
b) Vedasi punto 1.  
c) Francese.
  7. 1° maggio 1974.
  8. Qualifiche OPQCB:
    - n. 1: lavori in terra, canalizzazioni, rustico 132-1.357 5\*
    - n. 2: copertura, impermeabilizzazione 331
    - n. 3: carpenteria metallica, serramenti, veneziane, avvolgibili 4 200-4 301  
4 302 3\*
    - n. 4: falegnameria 223
    - n. 5: struttura in legno 212
    - n. 6: idraulica, impianti igienico-sanitari 327 2\*
    - n. 7: pavimentazione a piastrelle, rivestimento del suolo 141-771-773 3\*
    - n. 8: pittura, vetreria 611-621 3\*
    - n. 9: lavori esterni
    - n. 10: elettricità alto voltaggio (1)
    - n. 11: elettricità basso voltaggio B3 (1)
    - n. 12: cabina BT (1)
    - n. 13: riscaldamento 523-524-528 (1)
    - n. 14: climatizzazione 532 (1)
    - n. 15: gruppo elettrogeno (1)
    - n. 16: ascensori (1)
    - n. 17: impianto antincendio B3 (1)
  - 9.
  - 10.
  11. 19 febbraio 1974.

(1) Imprese specializzate riconosciute dall'amministrazione delle poste (PTT) il cui elenco è comunicato su domanda.

**Procedura ristretta**

1. Direction Départementale de l'Équipement des Hauts de Seine, Boîte Postale 102 — F-92013 Nanterre Cedex. c)  
d)
  2. Licitazione privata previa pubblicità preliminare. 4. 10 mesi.
  3. a) R.N. 74 — H.D.S. 16-Boulogne-Billancourt 92. 5.  
b) I lavori si suddividono in due lotti, uno fisso e uno «condizionale»  
Lotto fisso :  
— Demolizione di carreggiate e marciapiedi 11 000 m<sup>2</sup>  
— Lavori in terra in scavi armati con avvicinamento alla volta della metropolitana 3 500 m<sup>3</sup>  
— cemento armato 800 m<sup>3</sup>  
— Cemento precompresso 120 m<sup>3</sup>  
— Pali Ø 80, 300 m.  
— Carreggiata provvisoria 2 000 m<sup>2</sup>  
Lotto condizionale :  
— Demolizione di carreggiate e marciapiedi 11 000 m<sup>2</sup>  
— Costruzione della carreggiata 13 500 m<sup>2</sup>  
Gruppo di riferimento al gruppo di attività collettive interessato : Gruppo n. 402 — 1
  6. a) 28 marzo 1974.  
b) Vedasi punto 1.  
c) Lingua francese.
  7. 30 aprile 1974.
  8. L'impresa dovrà fornire referenze relative all'esecuzione di lavori similari, al materiale e al fatturato degli anni 1971-1972-1973.
  9. L'offerta più vantaggiosa.
  - 10.
  11. 19 febbraio 1974.
-

## Procedura ristretta

1. Direction Départementale de l'Équipement, de Seine-et-Marne, Arrondissement Études et Travaux Neufs Nord (E.T.N.), Barrage de la Marne, F-77107 Meaux.
2. Bando di gara ristretta con pubblicità preventiva.
3. a) Dipartimento di Seine-et-Marne — Lavori da eseguire sul territorio del Comune di Meaux.  
b) Sistemazione dell'attraversamento di Meaux.  
Costruzione di un'opera d'arte sopra la Marna e di un muraglione.  
Caratteristiche generali dei lavori:  
— Ponte sulla Marna:  
lunghezza: 90 m;  
angolatura: 100 gradi;  
larghezza: 21,50 m;  
superficie del piano stradale: 1 935 m<sup>2</sup>;  
fondazioni: profonde sulle sponde — superficiali nel fiume;  
appoggio: due spalle (l'una sulla sponda, l'altra nel fiume) e due piloni (nel fiume);  
piano stradale: del tipo soletta a due nervature.  
— Muraglione:  
lunghezza: 100 m — Palancole metalliche di 12 m di altezza.  
c)  
d)
4. Termine di base: 18 mesi.  
NB: Le imprese potranno proporre un'offerta corrispondente ad un termine di esecuzione più lungo.
5. Impresa o società o consorzio di imprese (o società) congiunte e solidali (coappaltanti) con designazione dell'impresa mandataria.
6. a) Lunedì 25 marzo 1974, ore 18.  
b) M. l'Ingénieur d'Arrondissement Études et Travaux Neufs Nord, Barrage de la Marne, B.P. 212 — 77107 Meaux — France.  
c) Lingua francese.
7. Lunedì 1° aprile 1974.
8. Gli offerenti dovranno provare la loro capacità finanziaria ed economica mediante una dichiarazione relativa al fatturato globale e al fatturato per lavori dell'impresa (o delle imprese che costituiscono il consorzio) nel corso degli ultimi tre esercizi.  
Per comprovare le capacità tecniche bisognerà introdurre i seguenti documenti:  
— un elenco dei lavori (opere d'arte) eseguiti nel corso degli ultimi 5 anni con certificati di buona esecuzione per i lavori più importanti. I certificati dovranno indicare l'ammontare, il periodo e il luogo d'esecuzione dei lavori e precisare se questi ultimi sono stati effettuati a regola d'arte e portati a buon termine in tempo debito.  
Bisognerà anche presentare la liste dei materiali, dell'attrezzatura e del personale impiegati per l'esecuzione dell'opera.
- 9.
10. Le imprese che desiderino formare un consorzio sono informate che la loro domanda verrà presa in considerazione unicamente qualora il fascicolo completo del consorzio venga indirizzato unitamente all'atto di candidatura. Il fascicolo dovrà designare esplicitamente l'impresa mandataria; una stessa impresa (o società) può essere mandataria di un unico consorzio.
11. 19 febbraio 1974.